



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Roma, 4 aprile 2022

Spett.le
Ministero della
Transizione Ecologica
Direzione generale per l'economia circolare (ECI)
ECI@pec.minambiente.it

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). Articolo 5 Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 – Rifiuti delle navi.

Il presente interpello è formulato in relazione alla problematica relativa alla interpretazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ed in particolare, in assenza di disposizioni transitorie in merito, sulla corretta applicazione dell'art. 8 nelle more della predisposizione, approvazione e operatività del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo e dei criteri indicati nel suo Allegato 1, così come dispone l'art. 5 c. 1.

Premessa

Da verifiche effettuate in numerosi Porti è emersa una diversità di valutazione da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio di provvedimenti di deroga/esenzioni e del conseguente sistema di tariffazione. Detti provvedimenti, in relazione al singolo Porto, coinvolgono le AdSP (Autorità di Sistema Portuale) o le Autorità marittime.

Nello specifico il chiarimento riguarda:

1. La validità e quindi la vigenza o meno, fino al loro adeguamento, dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali e degli atti consequenziali finora adottati, ivi comprese le c.d. Ordinanze tariffarie emanati ai sensi della previgente normativa.

In merito alla richiesta di chiarimento si evidenzia, che le *Autorità competenti* hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore del D.lgs 197/2021 **per predisporre, approvare e rendere operativo** il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1.

Si desume quindi che il Legislatore abbia voluto concedere un termine di dodici mesi per evitare un vuoto normativo derivante dall'abrogazione del D.lgs 182/2003 e successiva applicazione del D.lgs 197/2021.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Al riguardo si rappresenta infatti che non può sussistere un vuoto temporale nella pianificazione, ed a mero titolo esemplificativo, si richiama il principio desumibile dall'art. 199 c. 8 D.Lgs. 152/2006 che prevede che fino all'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti resta in vigore quello vigente. E' un principio che ha una sua forte ratio che viene rafforzata dallo stretto legame fra il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali e il Piano regionale di gestione dei rifiuti fissato dal comma 2 dell'art. 5 *"Ai fini dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione"* e dal comma 4 che dispone che *"Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

Interpello

In relazione alle premesse, le evidenti criticità interpretative presenti nel D.lgs 197/2021, si chiede:

- 1) se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. Ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
- 2) se, ai fini del rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 9 ed in attesa di superiori chiarimenti, **il certificato di esenzione** possa, continuare ad essere rilasciato dall'Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

Amici della Terra
Il Presidente